

## INCREMENTO ALIQUOTA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2019

Per il **2019** scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi **Enasarco**, già deliberate dall'ultimo **Regolamento** delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone.

Nessuna modifica, invece, per i **contributi** relativi agli agenti operanti in forma di **società di capitali**.

Si ricorda in proposito che i contributi all'**Enasarco** vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del **rapporto di agenzia**, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

### CONTRIBUTI PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

Le **aliquote** della contribuzione previste per l'anno 2019 seguono il **graduale aumento** così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>ALIQUOTA CONTRIBUTIVA</b>	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	<b>16,50%</b>	17,00%

Si rammenta che, per quanto attiene alla **ripartizione del contributo** tra i soggetti interessati, tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle **provvigioni** sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per il 2019 - la percentuale del 8,25% (50 per cento della *nuova misura* del 16,50%).

Alla luce di quanto sopra, vediamo ora come si presentano i conteggi di una **ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef**, in quanto non si avvale di collaboratori, per l'addebito di provvigioni dal 2019:

<b>PROVVIGIONI RELATIVE A GENNAIO 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2019</b>	
Imponibile	10.000
Iva 22%	2.200
Totale fattura	12.220
Ritenuta Enasarco 8% su 1.000	-825
Ritenuta Irpef 23% su 500	-1.150
<b>Netto a pagare</b>	<b>10.225</b>

L'importo base dei **minimali** contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per l'anno 2019 le cifre di riferimento erano pari a **423 euro per i plurimandatari** e **846 euro per i monomandatari**.

L'aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati **massimali** provvigionali, che, per il 2019 sono attestati nella seguente misura:

<b>PLURIMANDATARIO</b>	25.275
<b>MONOMANDATARIO</b>	37.913

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in **forma societaria** il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci: pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

La quota che supera il **limite massimo** va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Con riferimento agli **agenti** operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il **contributo** dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Di seguito si riportano le aliquote confermate:

<b>SCAGLIONI PROVVIGIONALI</b>	<b>ALIQUTA CONTRIBUTIVA 2019</b>	<b>QUOTA PREPONENTE</b>	<b>QUOTA AGENTE</b>
Fino al 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo** alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

TRIMESTRE	SCADENZA DI VERSAMENTO
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019)	20 maggio 2019
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2019)	20 agosto 2019
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2019)	20 novembre 2019
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019)	20 febbraio 2020

TANTE ALTRE NEWS  
E  
APPROFONDIMENTI INTERESSANTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)